Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 13 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978, per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 20 aprile 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4390)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1976, n. **203**.

Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro per la marina mercantile, alle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.

Le convenzioni, che dovranno disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, saranno stipulate tra il Ministero della marina mercantile e le società concessionarie entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalità per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da parte delle navi-cisterna e petroliere in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico nei porti italiani.

La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potrà comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle predette società contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte. Detti contributi possono altresì essere concessi, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Art. 2.

Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente articolo 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, può assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purché i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle società concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonché dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del Ministro per i lavori pubblici e del Ministro per la marina mercantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per la anticipata occupazione delle aree demaniali marittime.

I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — GIOIA — GULLOTTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 aprile 1976, n. 204.

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere altresì utilizzati per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874, già appaltate ed in corso di costruzione, nonchè a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, già appaltate ed in corso di realizzazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 12 aprile 1976, n. 205.

Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianità complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

I maggiori cessati dal servizio per limite di età o a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 è modificata come segue:

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 4.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **206.**

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — ENEL — dell'importo di lire 2.000 miliardi, in aggiunta a quello previsto dalla legge 7 maggio 1973, n. 253.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, di lire 400 miliardi nell'anno 1979 e di lire 100 miliardi nell'anno 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari dal 1976 al 1980 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1976 al 1980, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — DONAT-CATTIN — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **207.**

Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena è sostituita dalla seguente:

GRUPPO O QUALIFICHE	Cappellani	Suore	Maestri ed insegnanti diversi
I	799.540	829.780	799.540
II	829.780	844.900	846.580
III	844.900	861.700	880.180
IV	861.700	880.180	—
V	880.180	—	—
VI	907.060	—	—

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di L. 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220 ».

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **208**.

Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — DAL FALCO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1976, n. **209**.

Ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 27, nono comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto il decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 15 maggio 1976 stabilito dal decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte delle persone fisiche è prorogato al 24 maggio 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **210**.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti, in Modena, ad accettare un lascito.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti, in Modena, viene autorizzata ad accettare il lascito consistente in una biblioteca del valore approssimativo di L. 38.000.000, disposto dalla sig.na Carolina Rossi Veratti con testamento olografo 29 luglio 1970, pubblicato in data 7 giugno 1971 con atto pubblico n. 139048/11368 a rogito dott. Camillo Agazzotti, notaio in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **211.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Michele arcangelo, in Civitella Val di Chiana.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in Civitella Val di Chiana (Arezzo), e di S. Michele arcangelo, in frazione Cornia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **212.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Andora.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in contrada Marina del comune di Andora (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1976, n. **213.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Civico museo biblioteca dell'attore del teatro stabile di Genova », in Genova.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Civico museo biblioteca dell'attore del teatro stabile di Genova », in Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 48

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ravenna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 febbraio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno in comune di Ravenna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ravenna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Ravenna e dalla società Immobiliare Lido di Classe S.p.a., che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, integrando i vincoli già esistenti sulla pineta demaniale di Marina Romea (decreto ministeriale 21 maggio 1960), sulla pineta comunale di S. Vitale (decreto ministeriale 23 gennaio 1967), sul biotopo di Punte Alberete a Valle della Canna (decreto ministeriale 31 luglio 1969), costituisce un'unica zona ampia ma unitaria che si collega con le Valli di Comacchio, avente valore paesistico e singolarità naturale e scientifica. In queste aree il paesaggio è singolare per presenze naturali varie e nello stesso tempo unitarie legate dall'intervento umano che ha tracciato il corso dei fiumi e creato canali artificiali. In tale paesaggio si susseguono episodi emergenti di rara bellezza quali la pineta comunale di S. Vitale e la pineta litoranea di Marina Romea, I suggestivi terreni barenici (piallassa della Baiona, le Punte Alberete e Valle della Canna) fanno da contrappunto alle due pinete creando un'unica consonanza naturale. A nord del canale di destra del Reno il territorio si configura ancora con la tipica caratterizzazione delle « zone umide » e si individua negli episodi unici delle valli e boschi Orsi Mangelli (incluse le Vene di Bellocchio), della pineta litorale demaniale e della Sacca di Bellocchio alla foce del Reno. Infine, ad ovest della strada statale Romea, n. 309, si estende una zona di eccezionale bellezza delle Valli di Comacchio (parte sud delle valli di Lido di Magnavacca). Verso questa si aprono visuali di suggestivo valore paesistico sia dall'argine del Reno, sia dalla stessa strada statale Romea. Al limite sud orientale delle valli sorge il tradizionale insediamento abitativo di S. Alberto che rivela nella sua struttura urbanistica, e nei singoli episodi architettonici il segno della storia del luogo, sempre in stretta connessione di rapporti vitali con la valle;

Considerata la necessità di modificare l'indicazione dei confini del vincolo in quella parte in cui il verbale della commissione provinciale si riferisce al ponte di barche, oggi demolito;

Decreta:

La zona paesistica nord fra Candiano e foce Reno sita nel territorio del comune di Ravenna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: si

parte dalla strada statale n. 309 Romea nord all'altezza del ponte sulla Canala; da qui si segue la circonvallazione nord di Ravenna (statale n. 253) lungo la Canala verso ovest fino all'incrocio con la strada di S. Alberto. Da qui si segue verso nord tutta la via S. Alberto fino ad incontrare il canale di destra di Reno. Si segue il canale stesso (argine nord) fino ad incrociare lo scolo Pignatta e da qui si segue l'andamento dello scolo fino all'incrocio con l'argine destro del fiume Reno. Da tale incrocio si segue verso mare l'argine del Reno fin quando coincide con il fiume la linea di divisione fra le province di Ravenna e Ferrara. Si segue tale confine provinciale comprendente sia l'abitato di S. Alberto sia la parte meridionale delle valli di Lido di Magnavacca, sia parte delle Vene di Bellocchio e le valli e boschi Orsi Mangelli fino alla foce del fiume Reno verso mare. Dalla foce del Reno si segue la linea di battigia del mare procedendo verso sud fino all'abitato di Casal Borsetti, all'altezza del prolungamento verso mare della linea di divisione fra il mappale 8 a nord e i mappali 58, 77, 154 a sud (foglio 20, sezione S. Alberto del nuovo catasto terreni di Ravenna). Si segue verso ovest tale divisione fino a via delle Viole. Si segue via delle Viole fino alla rotonda d'incrocio con via delle Gardenie. Si prosegue per via delle Gardenie verso ovest fino alla via Spallanzi. Si segue verso sud via Giovanni Spallanzi oltrepassando il ponte sul canale di destra di Reno e si prosegue fino all'incrocio con via Giuseppe Ortolani, che si segue fino al mare. Di qui si segue la linea di Battigia fino all'altezza del fiume Lamone, di cui si segue un tratto verso ovest (sponda sinistra) fino al ponte, includendo parte del vincolo sulla pineta di Marina Romea (decreto ministeriale 21 maggio 1960). Si oltrepassa il canale Distretti ed unendosi con il confine est del mappale 4 del foglio 80, che si segue completamente fino all'intersezione con il prolungamento del confine sud del mappale 5, stesso foglio. Si segue tale linea fino all'accesso sulla via Baiona e da qui si segue verso sud la stessa linea fino al canale della Baiona. Indi verso ovest si segue il canale della Baiona fino all'incrocio con il canale Magni, procedendo lungo il suddetto canale in direzione sud-ovest, poi seguendo il canale degli Staggi, infine la canala fino al ponte della statale Romea da cui si era partiti. Sono comprese in tale perimetro le aree già vincolate della pineta di S. Vitale (decreto ministeriale 23 gennaio 1967), di Punte Alberete e valle Brandolina (decreto ministeriale 31 luglio 1969) parte della pineta di Marina Romea (decreto ministeriale 21 maggio 1960), per cui tutta la zona 3 delimitata come più sopra risulta interessata dalla tutela paesistica ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (esclusi gli abitati di Casal Borsetti e Marina Romea).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Ravenna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dalla avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Alle ore 16,45 del giorno 21 febbraio 1973 presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna, via S. Vitale, 17, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) RAVENNA: zona paesistica nord fra Candiano e foce Reno (piallassa Baiona, valle delle Vene e Marcabò, Vene di Bellocchio, valli di Lido di Magnavacca, integrazioni vincoli «Punte Alberete», ecc.).

(*Omissis*).

Zona 3:

La zona indicata col n. 3 è definita a sud dal canale Candiano, a nord dalla foce del Reno e dalle Valli di Comacchio, ad est dal mare e dalla pineta litoranea di Marina Romea (decreto ministeriale 21 maggio 1960) e ad ovest dalla strada di S. Alberto più una propaggine a cuneo verso ovest. Con la nuova proposta di vincolo paesistico vengono integrati gli attuali vincoli già esistenti sulla pineta demaniale di Marina Romea, sulla pineta comunale di S. Vitale, su Punte Alberete (biotopo) e Valle Brandolina, costituendo così un'ampia zona unitaria in collegamento con le Valli di Comacchio, di notevolissimo interesse naturalistico, «corpo principale per il futuro parco regionale».

La zona è caratterizzata dalla pineta di S. Vitale (decreto ministeriale 23 gennaio 1967) e dalle pinete litoranee solo in parte già vincolata, con l'inserimento di terreni barenici e vallivi (piallassa della Baiona, valle Marcabò, Vene di Bellocchio, parte meridionale delle valli di Lido di Magnavacca, valle Amadora e Zorabina).

Sia per l'estensione territoriale superiore (estensione zone umide), sia per il migliore stato di conservazione, tale zona 3 presenta accentuati gli stessi caratteri di interesse scientifico vegetazionale e faunistico, già descritti per la zona 1.

Zona 3 - confini:

Si parte dalla strada statale n. 309 Romea nord all'altezza del ponte sulla Canala; da qui si segue la circonvallazione nord di Ravenna (statale n. 253) lungo la Canala verso ovest fino all'incrocio con la strada di S. Alberto.

Da qui si segue verso nord tutta la via S. Alberto fino ad incontrare il canale in destra di Reno. Si segue il canale stesso (argine nord) fino ad incontrare lo scolo Pignatta e da qui si segue l'andamento dello scolo fino all'incrocio con l'argine destro del fiume Reno. Da tale incrocio si segue verso mare l'argine del Reno fin quando coincide con il fiume la linea di divisione fra le provincie di Ravenna e Ferrara. Si segue tale confine provinciale comprendendo sia l'abitato di S. Alberto sia la parte meridionale delle valli di Lido di Magnavacca, sia parte delle Vene di Bellocchio e le valli e boschi Orsi Mangelli fino alla foce del fiume Reno verso mare.

Dalla foce del Reno si segue la linea di battigia del mare procedendo verso sud fino all'abitato di Casal Borsetti, all'altezza del prolungamento verso mare della linea di divisione fra il mappale 8 a nord e i mappali 58, 77, 154 a sud (foglio 20, sezione S. Alberto del nuovo catasto terreni di Ravenna).

Si segue verso ovest tale divisione fino a via delle Viole. Si segue via delle Viole fino alla rotonda d'incrocio con via delle Gardenie. Si prosegue per via delle Gardenie verso ovest fino alla via Spallanzi. Si segue verso sud via Giovanni Spallanzi oltrepassando il ponte sul canale di destra di Reno e si prosegue fino all'incrocio con via Giuseppe Ortolani, che si segue fino al mare. Da qui si segue la linea di battigia fino all'altezza del fiume Lamone, di cui si segue un tratto verso ovest (sponda sinistra) fino al ponte, includendo parte del vincolo sulla pineta di Marina Romea (decreto ministeriale 25 gennaio 1960).

Si oltrepassa il ponte e si prosegue lungo viale Italia fino all'incrocio con via delle Valli.

Si volta verso ovest lungo via delle Valli che si segue fino all'incrocio con il confine est del mappale 68 foglio n. 80, sezione S. Alberto del nuovo catasto territoriale di Ravenna.

Si segue tale confine verso sud oltrepassando il canale Distretti ed unendosi con il confine est del mappale 4 foglio 80, che si segue completamente fino all'intersezione con il confine sud del mappale 5, stesso foglio. Si segue tale linea fino all'accesso sulla via Baiona, ad una distanza di circa m 1170 dal ponte di barche sul canale Baiona. Si oltrepassa il ponte, si segue per un tratto il canale Baiona verso ovest fino al canale Magni, indi il canale Magni verso sud-ovest, poi il canale degli Staggi, infine la Canala fino al ponte della statale Romea da cui si era partiti.

Sono comprese in tale perimetro le aree già vincolate della pineta di S. Vitale (decreto ministeriale 23 gennaio 1967), di Punte Alberete e Valle Brandolina (decreto ministeriale 31 luglio 1969), parte della pineta di Marina Romea (decreto ministeriale 25 gennaio 1960), per cui tutta la zona 3 delimitata come più sopra risulta interessata dalla tutela paesistica ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (esclusi gli abitati di Casal Borsetti e di Marina Romea).

Dopo la lettura del documento si procede alla votazione, con le dichiarazioni di voto dei membri della commissione.

(*Omissis*).

Dalle dichiarazioni di voto fatte dai membri della commissione, a cui il presidente si associa, risulta in modo inequivocabile che la proposta di vincolo così come formulata (punti 1 e 3 dell'ordine del giorno) viene accolta all'unanimità.

(*Omissis*).

(4546)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1969, con il quale il comune di Rodi Garganico per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 3.740.000, per anni 15, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1973, con il quale il comune di Rodi Garganico, per il completamento del predetto edificio, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 8.565.951 con la Cassa depositi e prestiti ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 848.000, per anni 10, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che da una successiva documentazione risulta che l'Amministrazione comunale per il completamento dell'opera predetta ha sostenuto una ulteriore maggiore spesa di L. 36.434.049;

Vista la deliberazione consiliare 7 dicembre 1973, n. 46, del comune di Rodi Garganico;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di controllo di Foggia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 36.434.049 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Decreta:

Art. 1.

Per la ulteriore maggiore spesa relativa al completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Mario Inglese, il comune di Rodi Garganico è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 36.434.049 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Rodi Garganico un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.244.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 36.434.049 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Rodi Garganico il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 390

(5351)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1964, con il quale il comune di Lecce, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 1.290.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 89.300.000, per anni 20, pari all'85 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1971, con il quale il comune di Lecce, per il completamento del nuovo palazzo di giustizia, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 1.350.000.000 ed ha ottenuto un contributo suppletivo annuo di L. 97.131.000, per anni 20, pari all'85 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 11 ottobre 1974, n. 732, del comune di Lecce, riguardante l'assunzione di un ulteriore mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia;

Vista la decisione n. 44861/*A* in data 11 dicembre 1974 della sezione provinciale di controllo di Lecce;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Lecce il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Beniamino Barletti, Gianfranco Caniggia, Sergio Lenci e Cesare Ligini, il comune di Lecce è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 796.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lecce un contributo suppletivo da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 80.324.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 796.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Lecce il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo, ai fini dell'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1976
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 230

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bussolengo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Bussolengo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bussolengo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta collinosa e degradante verso l'Adige, ha notevole interesse pubblico perchè presenta un aspetto geologico molto interessante, reso ancora più prezioso ed attraente dal secolare lavoro dell'uomo, il quale ha coltivato quei terreni a vigneto e frutteto vario, nonchè a bosco ceduo. Esistono poggi di evidente bellezza naturale con qualche essenza pregiata; il tutto è esposto ad un pieno godimento panoramico da parte di chi passa per quella zona. Gli edifici che si inseriscono in tale contesto sono tipici della zona, del tipo tradizionale dell'architettura rurale veneta, e consistono per lo più in case padronali che rivestono un certo interesse estetico e sono felicemente fuse nell'ambiente paesaggistico circostante;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Bussolengo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord partendo dal confine comunale località Osteria Nuova, proseguendo verso est lungo la strada provinciale Lazise-Bussolengo fino alla località Colombarola; si prosegue verso sud fino alla località Villa Maria, località Cà Nova-Lavagno, Cà Rotti fino al ponte del Tione; quindi con linea retta verso nord dal suddetto ponte al confine comunale; a ovest lungo il confine comunale fino a raggiungere la menzionata strada provinciale Lazise-Bussolengo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Bussolengo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10,30 del 28 febbraio 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

8) BUSSOLENGO: vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

BUSSOLENGO: vincolo panoramico di parte del territorio.

Il presidente della commissione propone di vincolare il complesso di aree di alto valore paesistico dalla parte ovest del comune, confinante con il comune di Pastrengo, in particolare si fa riferimento al versante est del crinale formato da Croce-Telegrafo-Pal in tutto il loro degrado fino al fiume Adige. Verso ovest il sistema collinare del monte delle Tende per le sue varietà morfologiche e naturalistiche.

La limitazione può essere così indicata:

a nord partendo dal confine comunale località Osteria Nuova, proseguendo verso est lungo la strada provinciale Lazise-Bussolengo fino alla località Colombarola; si prosegue verso sud fino alla località Villa Maria, località Cà Nova-Lavagno, Cà Rotti fino al ponte del Tione; quindi con linea retta verso nord, del suddetto ponte al confine comunale; a ovest lungo il confine comunale fino a raggiungere la menzionata strada pronvinciale Lazise-Bussolengo.

La commissione accetta il vincolo proposto, secondo l'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, commi quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Cabimas (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Cabimas (Venezuela) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Maracaibo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1976

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 419 Esteri, foglio n. 339

(4967)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Tuoro sul Trasimeno.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° aprile 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la conca che si estende ad ovest dell'abitato di Tuoro sul Trasimeno ad ampliamento di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tuoro sul Trasimeno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è costituita da una cornice montuosa coperta da bosco e da macchia nella parte superiore, diradantesi alle pendici per lasciare posto alle viti, agli ulivi, a boschetti di conifere, fino alla parte pianeggiante della vallata dove essenze pregiate e tipiche quali i roveri, i pini, i cipressi raggruppati o sparsi, o in lunghi caratteristici filari, si alternano a zone a prato e a zone dove si ritrovano, tipicamente allineate, colture di vite e olivo; qui alla espressione della natura si fonde quella del lavoro umano, costituita da tipici e antichi fabbricati raggruppati in piccoli nuclei o isolati; numerosi sono i punti di vista accessibili al pubblico, da cui è godibile il panorama circostante in magnifici quadri di insieme comprendenti anche il lago Trasimeno con le due isole fronteggianti la località, rilevante anche la visibilità dell'insieme dalla ferrovia Perugia-Terontola, dalla strada statale 75-*bis* del Trasimeno e dalla superstrada Perugia-Bettolle;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tuoro sul Trasimeno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa nei fogli catastali numeri 7, 11, 12, per intero, e n. 13 per la parte compresa tra i confini degli adiacenti fogli catastali numeri 9 e 12, il tratto di strada comunale di Piazzano fino all'incrocio con la strada comunale cimitero di Tuoro, il tratto di strada comunale cimitero di Tuoro, fino alla particella n. 542, il limite sud della particella n. 542, la strada comunale da Tuoro a Lisciano Niccone, fino al limite del foglio catastale n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti di Perugia curerà che il comune di Tuoro sul Trasimeno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 26 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Verbale n. 40

Oggi 1° aprile 1974, alle ore 16,30 presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per la prosecuzione della discussione dell'ampliamento del vincolo panoramico di Tuoro sul Trasimeno, rinviata nella seduta del 26 marzo 1974.

(*Omissis*).

Alle ore 16,45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il sindaco ancora una volta fa presente la opposizione sua e quella di tutta l'amministrazione, al vincolo stesso. Il presidente interviene chiedendo precisazioni su alcune dichiarazioni del sindaco stesso; e precisando che il vincolo non è stato chiesto da un privato, ma è stato richiesto con un voto del consiglio superiore delle antichità e belle arti. Dopo altri interventi da parte dei membri della commissione, si passa alla votazione.

(*Omissis*).

Il sindaco del comune di Tuoro sul Trasimeno, si dichiara contrario.

(*Omissis*).

In base alla votazione, la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, considerato che la zona del comune di Tuoro sul Trasimeno, compresa nei fogli catastali numeri 7, 11, 12, per intero; e il n. 13, per la parte compresa tra i confini degli adiacenti fogli catastali numeri 9 e 12, il tratto di strada comunale di Piazzano fino all'incrocio con la strada comunale cimitero di Tuoro, il tratto di strada comunale cimitero di Tuoro, fino alla particella n. 542, il limite sud della particella n. 542, la strada comunale da Tuoro a Lisciano Niccone, fino al limite del foglio catastale n. 9; e delimitata in rosso nelle planimetrie allegate; costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico godibile da molteplici punti di vista, sia dalla strada ferrata Perugia-Terontola, sia dalla strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno, nonchè dalla superstrada Perugia-Bettolle, propone ai sensi dell'art 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona compresa nei limiti sopra descritti, sia sottoposta a vincolo panoramico.

(*Omissis*).

(4867)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rumianca, in Torino, stabilimenti di Pieve Vergonte e Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara) ha in corso operazioni di

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della **S.p.a.** Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro-F.O.R., in Rovigo, stabilimenti di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Peraro-F.O.R., con sede in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Peraro-F.O.R., con sede in Rovigo e stabilimenti di Padova e Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lesignano de' Bagni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del territorio del comune di Lesignano de' Bagni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lesignano de' Bagni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il caratteristico aspetto di valore estetico storico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quello del lavoro umano, costituito, quest'ultimo, dalla presenza di numerose costruzioni rustiche, tipiche della campagna parmense ed in modo particolare dalla presenza della romanica Abbadia di S. Michele di Cavana che domina,

da mezza costa, i dolci pendii collinari che si adagiano nell'ampio letto del torrente Parma; detta zona, inoltre, costituisce pregevole quadro per le libere visuali aperte su di essa da numerosi punti di belvedere;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Lesignano de' Bagni e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 23, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa nel perimetro formato dalla linea di confine con il comune di Langhirano fino all'intersezione con la linea limite del foglio 23, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 29, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 36, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 41, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 46 fino all'intersezione con il comune di Neviano degli Arduini, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Langhirano sopradetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Lesignano de' Bagni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 7 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Verbale n. 1

Oggi 9 luglio 1973, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Parma, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Parma per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) LESIGNANO DE' BAGNI (Parma) - Protezione di zone del territorio comunale;

(*Omissis*).

Si propone pertanto la tutela di tutti gli immobili posti in comune di Lesignano de' Bagni contraddistinti in catasto ai fogli di mappa numeri 23, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Tale zona è compresa nel perimetro formato dalla linea di confine con il comune di Langhirano fino all'intersezione con la linea limite del foglio 23, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 29, idem 36, idem 41, idem 46, fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Neviano degli Arduini, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Langhirano sopradetto.

Si intendono ovviamente esclusi dalla presente proposta di tutela, gli immobili già eventualmente protetti a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Dopo ampia discussione la stessa viene messa ai voti ed approvata con voti unanimi e palesi.

(*Omissis*).

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 13 febbraio 1976, n. 72, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima siano chiamati a far parte anche quattro membri scelti rispettivamente in rappresentanza del settore commercio estero, piccole e medie industrie, credito, cooperazione di produzione e lavoro particolarmente importanti nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Quattro membri scelti rispettivamente in rappresentanza dei settori del commercio estero, piccole e medie industrie, credito, cooperazione di produzione e lavoro sono chiamati a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5485)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1973, concernente la determinazione degli uffici dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le proposte del comitato amministrativo dello Istituto medesimo e, per le materie di cui al punto 4) del quarto comma dell'art. 13 della citata legge n. 519 del 1973, del comitato scientifico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Considerato che, per quanto concerne il numero dei laboratori, la proposta del comitato amministrativo prevede la costituzione di un unico laboratorio di « veterinaria e parassitologia » mentre quella del comitato scientifico divide le relative attribuzioni tra due laboratori, uno di « veterinaria » ed uno di « parassitologia »;

Ritenuto di accogliere quest'ultima proposta in considerazione del carattere prevalentemente tecnico-scientifico della relativa valutazione nonchè, sotto altro aspetto, della maggiore rispondenza di tale soluzione organizzativa e funzionale alle esigenze dell'amministrazione sanitaria;

Considerato che, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, rispetto alle dotazioni organiche previste dalla citata legge 7 agosto 1973, n. 519, sono stati portati in diminuzione un posto nella qualifica di dirigente di ricerca, un posto nella qualifica di ricercatore, un posto nella qualifica di aiutante tecnico, dodici posti nella qualifica di addetto tecnico e un posto nel ruolo degli operai;

Decreta:

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità è costituito da laboratori, articolati in reparti, e da servizi generali, come specificato nei successivi articoli.

Art. 2.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto. Per problemi organizzativi e di coordinamento tecnico-scientifico, relativi alla attuazione di programmi di ricerca nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, per i quali si renda necessaria o comunque proficua la partecipazione attiva di due o più laboratori, potranno essere effettuate riunioni congiunte dei rispettivi consigli di laboratorio o di rappresentanti da questi designati. Tali riunioni sono convocate dal direttore dell'Istituto e da lui presiedute.

L'attività del laboratorio viene coordinata e diretta dal direttore di laboratorio, il quale ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

I reparti sono diretti dal direttore di reparto, il quale ha di fronte al direttore di laboratorio la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in essi si svolgono.

Art. 3.

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

Servizi amministrativi e del personale;
Biblioteca;
Servizi tecnici, di cui al successivo art. 25.

I servizi amministrativi e del personale sono diretti e coordinati dal capo dei servizi amministrativi e del personale, il quale ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

La biblioteca è diretta dal direttore della biblioteca, il quale ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

I servizi tecnici sono diretti ciascuno dal direttore di servizio tecnico, il quale ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Art. 4.

Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al titolo I della legge 7 agosto 1973, n. 519, l'Istituto si vale degli organi collegiali e individuali previsti nel titolo III della medesima legge.

SUDDIVISIONE DELL'ISTITUTO IN LABORATORI, REPARTI E SERVIZI GENERALI E LORO ATTRIBUZIONI E RIPARTIZIONE DEI POSTI STABILITI IN ORGANICO PER LE CARRIERE TECNICHE.

Art. 5.

Laboratori

L'Istituto viene suddiviso nei seguenti laboratori, articolati in reparti, con le attribuzioni indicate negli articoli relativi ai singoli laboratori:

Epidemiologia e biostatistica;
Malattie batteriche e virali;
Patologia non infettiva;
Parassitologia;
Veterinaria;
Biologia cellulare e immunologia;
Tecnologie biomediche;
Farmacologia;
Chimica del farmaco;
Alimenti;
Tossicologia;
Igiene del territorio;
Radiazioni;
Igiene del lavoro.

Art. 6.

Al laboratorio di epidemiologia e biostatistica sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Rilievo ed elaborazione dei dati epidemiologici, congiuntamente agli organismi sanitari periferici, per la messa a punto di una carta sanitaria nazionale al fine di programmare gli interventi sanitari.

Partecipazione alla realizzazione di una rete di trasmissione e diffusione dei dati di interesse sanitario.

Contributo alla programmazione dei servizi di sanità pubblica, alla diagnosi sullo stato di salute della collettività, alla conoscenza dei cosiddetti valori nor-

mali e delle variabili di interesse sanitario, alla prevenzione ed alla previsione delle malattie. Nell'ambito di questa attività dovrà trovare collocazione lo studio epidemiologico delle malattie neoplastiche.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Malattie infettive e trasmissibili.
Malattie non trasmissibili ed ereditarie.
Patologia ambientale.
Biostatistica.
Informatica e centro calcolo.
Economia e scienze sociali.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 12;
Assistenti tecnici: 8;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 20;
Addetti tecnici: 8.

Art. 7.

Al laboratorio di malattie batteriche e virali sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio dei meccanismi patogenetici delle infezioni virali, batteriche e micotiche.

Identificazione degli agenti eziologici responsabili delle infezioni batteriche, virali e micotiche con particolare riguardo alla identificazione degli agenti oncogeni.

Studio dei meccanismi di azione e valutazione dell'attività di sostanze antibiotiche, antivirali e antimicotiche.

Studio della diffusione degli agenti patogeni nell'ambiente in rapporto a misure di bonifica sanitaria.

Standardizzazione di metodologie diagnostiche specifiche.

Controlli di Stato dei vaccini per la profilassi delle malattie batteriche e virali.

Controllo della efficienza delle campagne di vaccinazione.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Batteri gram-negativi.
Batteri gram-positivi e acido-resistenti.
Spirochete, Rickettsie, Micoplasmi e Clamidie.
Enterovirus e virus neurotropi.
Virus esantematici e respiratori.
Arbovirus.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 14;
Assistenti tecnici: 16;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 22;
Addetti tecnici: 14.

Art. 8.

Al laboratorio di patologia non infettiva sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio dei meccanismi molecolari e biochimici che sono alla base della eziopatogenesi delle malattie non infettive ereditarie, congenite e dismetaboliche, attraverso ricerche nei settori della patologia molecolare (emoglobinopatie, talassemie, correlazioni tra polimorfismi di proteine ed enzimi circolanti e alterazioni delle rispettive proprietà funzionali), della fisiopatologia delle anemie primitive e secondarie e delle malattie emorragiche e trombo-emboliche, della patologia cromosomica, della citogenetica, della fisiopatologia delle malattie dismetaboliche.

Ricerche sulle sindromi preleucemiche da labilità cromosomica, linfomi, disprotidemie neoplastiche, leucemie.

Elaborazione e standardizzazione dei metodi diagnostici di laboratorio per il settore della ematologia, delle malattie ereditarie congenite e del dismetabolismo proteico.

Intervento in qualità di laboratorio di riferimento per ricerche diagnostiche relative ai punti precedenti che richiedano un particolare livello di specializzazione.

Indagini pilota su gruppi di popolazione. Promozione di programmi di medicina preventiva e loro coordinamento a livello nazionale.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Patologia molecolare.
Biochimica ematologica.
Patologia dello sviluppo.
Patologia del metabolismo.
Ematologia sperimentale.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 12;
Assistenti tecnici: 8;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 14;
Addetti tecnici: 7.

Art. 9.

Al laboratorio di parassitologia sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio dei cicli infettivi e dei meccanismi patogenetici delle malattie parassitarie dell'uomo.

Elaborazione e standardizzazione di metodi diagnostici relativi agli agenti eziologici delle principali parassitosi umane.

Compilazione ed aggiornamento di una carta della distribuzione, in Italia, di artropodi di interesse sanitario.

Studi e ricerche per la lotta contro gli artropodi di interesse sanitario.

Cura dell'insettario.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Artropodi vettori e molesti.
Protozoologia.
Elmintologia.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 4;
Ricercatori: 8;
Assistenti tecnici: 5;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 9;
Addetti tecnici: 6.

Art. 10.

Al laboratorio di veterinaria sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio dei cicli infettivi e dei meccanismi patogenetici delle malattie batteriche, virali e parassitarie dell'animale, nei loro riflessi sulla salute dell'uomo.

Identificazione degli agenti eziologici responsabili delle malattie animali di rilevanza per la salute umana.

Elaborazione e standardizzazione di metodiche diagnostiche anatomoistopatologiche e sierologiche.

Studi e ricerche sui presidi immunizzanti.

Studi e ricerche per la lotta contro specie animali responsabili di infestazioni.

Controllo di Stato e vigilanza, limitatamente alla attività di sanità pubblica sugli istituti zooprofilattici sperimentali e quant'altro disposto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519 e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Malattie virali degli animali.
Malattie batteriche degli animali.
Malattie parassitarie degli animali.
Anatomoistopatologia veterinaria.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 4;
Ricercatori: 10;
Assistenti tecnici: 7;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 11;
Addetti tecnici: 7.

Art. 11.

Al laboratorio di biologia cellulare e immunologia sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio dei processi cellulari attraverso l'isolamento e l'identificazione dei vari componenti, la definizione della loro organizzazione, struttura e funzione, l'analisi del loro ruolo nel metabolismo normale e patologico.

Studio dei meccanismi eziopatologici delle malattie su basi immunitarie, quali allergie e malattie autoimmuni.

Studio strutturale e funzionale degli antigeni, degli anticorpi, dei recettori immunoglobulinici e dei meccanismi di regolazione delle cellule nei sistemi immunitari.

Studio dei meccanismi di regolazione cellulare con particolare riguardo all'interazione tra componenti di membrana e componenti nucleici e citoplasmatici.

Caratterizzazione chimico-fisica, strutturale e funzionale di proteine, nucleoproteine, enzimi ed acidi nucleici.

Elaborazione e standardizzazione di nuovi metodi immunodiagnostici, controllo della attività di immunoglobuline.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Immunochimica.
Immunobiologia.
Immunopatologia.
Biochimica.
Ultrastrutture biologiche.
Biofisica molecolare.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 8;
Ricercatori: 16;
Assistenti tecnici: 10;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 16;
Addetti tecnici: 8.

Art. 12.

Al laboratorio di tecnologie biomediche sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Automazione sanitaria per i servizi di urgenza di alto contenuto strumentale e per i servizi diagnostici e terapeutici.

Standardizzazione delle caratteristiche strumentali e studio di una normativa ai fini della omologazione.

Metodi e tecniche per l'acquisizione dei parametri di interesse biomedico.

Formulazione e messa a punto di modelli matematici di sistemi biologici; studio di metodi matematici per l'elaborazione e la correlazione dei dati biomedici.

Ricerca, standardizzazione e automazione dei metodi di analisi chimico-cliniche.

Studio dei sistemi di ottimizzazione e automazione ai fini diagnostici.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Strumentazione biomedica e sottosistemi ospedalieri.
Acquisizione dati biomedici.
Elaborazione dati biomedici.
Metodi e strumentazione in chimica clinica.
Metodi e strumentazione di laboratorio in endocrinologia.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 12;
Assistenti tecnici: 8;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 14;
Addetti tecnici: 7.

Art. 13.

Al laboratorio di farmacologia sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Ricerche sulle variazioni funzionali provocate dai farmaci, sulla loro sede e sul meccanismo di azione.

Ricerche sull'assorbimento, l'eliminazione, le modificazioni metaboliche che i farmaci subiscono nello organismo e sulle condizioni fisiopatologiche che possono influenzare l'azione farmacologica.

Valutazione delle proprietà farmacologiche e tossicologiche dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione sull'uomo.

Indagini sugli aspetti sanitari dell'uso dei farmaci, con particolare riguardo all'efficacia terapeutica, agli effetti collaterali e tossici, ai fenomeni di interazione tra medicamenti, all'abuso, alla farmacodipendenza.

Acquisizione di dati tecnico-scientifici ai fini della migliore valutazione dell'efficacia terapeutica e validità di impiego clinico dei farmaci e della revisione del prontuario terapeutico.

Collaborazione con il servizio di documentazione farmaceutica per la raccolta e la disseminazione di informazioni sulle caratteristiche primarie e secondarie dei farmaci.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Farmacologia biochimica.
Farmacologia cardiovascolare.
Neurofarmacologia.
Psicofarmacologia.
Farmacologia renale.
Farmacologia endocrina e del metabolismo.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 12;
Assistenti tecnici: 8;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 16;
Addetti tecnici: 8.

Art. 14.

Al laboratorio di chimica del farmaco sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Ricerche chimiche e chimico-fisiche sulle proprietà e sulla struttura dei farmaci. Indagini sulla reattività, sulle interazioni e sulla stereochimica dei farmaci.

Elaborazione di nuove tecniche analitiche per la definizione della composizione e della purezza dei farmaci. Studio di nuove metodiche atte a determinare quantitativamente i livelli dei farmaci e dei loro metaboliti dotati di attività biologica negli organi, nei liquidi biologici e nelle frazioni subcellulari.

Studio di metodologie ed elaborazione di nuove tecniche analitiche per il controllo dei presidi sanitari, parafarmaceutici e cosmetici.

Accertamento della composizione dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della loro sperimentazione sull'uomo.

Tecniche e tecnologie farmaceutiche: normativa e standardizzazione relative.

Collaborazione con il servizio di documentazione farmaceutica per la raccolta di informazioni sulle caratteristiche primarie e secondarie dei farmaci.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Chimica dei prodotti biologici.
Chimica delle sostanze naturali.
Chimica dei prodotti di sintesi.
Tecniche e tecnologie farmaceutiche.
Analisi strutturale.
Reattività chimica.
Stereochimica.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 9;
Ricercatori: 19;
Assistenti tecnici: 18;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 22;
Addetti tecnici: 10.

Art. 15.

Al laboratorio degli alimenti sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio delle interazioni fra costituenti naturali degli alimenti ed additivi, adiuvanti tecnologici e contaminanti comunque presenti negli alimenti, con particolare riguardo alla formazione di sostanze nocive.

Ricerche nel campo della biochimica della nutrizione umana quali lo studio della risposta metabolica in condizioni normali e patologiche, a differenti regimi dietetici, lo studio dei fenomeni di tolleranza, di digeribilità, di assorbimento degli alimenti.

Studio dei riflessi sanitari delle tecnologie alimentari.

Caratterizzazione chimica e microbiologica degli alimenti.

Elaborazione di nuove metodiche chimiche e microbiologiche di analisi degli alimenti, utilizzabili su scala nazionale.

Controlli di conformità degli alimenti previsti dalla legge 30 aprile 1972, n. 283.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Microbiologia degli alimenti.
Biochimica degli alimenti.
Tossinfezioni e tecnologie alimentari.
Igiene degli alimenti.
Chimica delle sostanze grasse.
Chimica dei cereali.
Chimica degli alimenti.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 7;
Ricercatori: 15;
Assistenti tecnici: 14;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 18;
Addetti tecnici: 10.

Art. 16.

Al laboratorio di tossicologia sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Ricerche sul metabolismo e sui meccanismi di azione: identificazione e valutazione degli effetti delle sostanze tossiche sui vari organi e sistemi.

Studio dell'influenza delle sostanze tossiche sul patrimonio genetico: mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi.

Studio delle caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche; dosaggio e normativa tecnica delle sostanze tossiche e comunque nocive.

Studio dei problemi di cessione relativi a materiali di uso biomedico ed a materiali in contatto con alimenti, farmaci, sangue e prodotti di uso domestico e personale.

Studio e determinazione degli elementi e dei contaminanti oligodinamici presenti negli alimenti e nell'ambiente.

Studio e determinazione dei preparati pesticidi e dei loro residui e prodotti di trasformazione negli alimenti e nell'ambiente.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Tossicologia generale.
Biochimica tossicologica.
Mutagenesi e cancerogenesi.
Sostanze e materiali di interesse sanitario.
Pesticidi.
Elementi e contaminanti oligodinamici.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 7;
Ricercatori: 15;
Assistenti tecnici: 10;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 16;
Addetti tecnici: 8.

Art. 17.

Al laboratorio di igiene del territorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Ricerche ed indagini sui riflessi sanitari degli inquinamenti dell'aria, delle acque e del suolo con particolare riguardo alla determinazione dei criteri di qualità; studio e messa a punto di reti di rilevamento.

Messa a punto di metodologie di rilevamento della dinamica degli inquinamenti.

Studio degli indicatori ecologici e dei meccanismi biologici di trasporto degli inquinanti ambientali.

Studi ed indagini sulle metodologie di contenimento e controllo delle emissioni inquinanti.

Studi ed indagini sui riflessi sanitari delle scelte d'insediamenti urbani ed extra urbani, di strutture edilizie pubbliche di rilevanza sociale: ospedali ed altre strutture sanitarie ed assistenziali, scuole, istituzioni di carattere educativo e sportivo.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Igiene dell'aria.
Igiene dell'acqua.
Igiene del suolo.
Biomeccanismi di trasferimento.
Microbiologia ambientale.
Ingegneria sanitaria.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 8;
Ricercatori: 16;
Assistenti tecnici: 12;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 16;
Addetti tecnici: 8.

Art. 18.

Al laboratorio delle radiazioni sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Ricerche di fisica nucleare in relazione ai problemi di protezione delle popolazioni.

Studio di modelli fisici e di metodi di calcolo anche in relazione ai problemi di protezione delle popolazioni.

Attività di ricerca di fisica atomica in relazione ai problemi di protezione dei singoli e della popolazione dai rischi derivanti dall'uso di radiazioni ionizzanti in medicina.

Ricerche di fisica degli stati aggregati anche in relazione ai problemi derivanti dall'uso di radiazioni non ionizzanti nella industria e nella vita domestica.

Ricerche di medicina nucleare e di biofisica delle radiazioni in relazione agli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria nel campo della protezione delle popolazioni e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Fisica nucleare.
Fisica atomica.
Fisica degli stati aggregati.
Modelli fisici e metodi di calcolo.
Biofisica delle radiazioni.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 14;
Assistenti tecnici: 14;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 18;
Addetti tecnici: 7.

Art. 19.

Al laboratorio di igiene del lavoro sono assegnate le seguenti attribuzioni:

Studio degli effetti sull'uomo dei fattori ambientali di rischio anche attraverso l'elaborazione di specifici tests biologici.

Elaborazione di metodi per il rilevamento di parametri ambientali.

Studio delle tecnologie produttive e dell'organizzazione del lavoro per la valutazione della nocività degli impianti e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Elaborazione di proposte normative e criteri di qualità dell'ambiente di lavoro anche sulla base delle specifiche esperienze delle organizzazioni dei lavoratori.

Elaborazione di metodi per la diagnosi precoce delle alterazioni dei parametri fisiologici in rapporto alle condizioni di lavoro.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

Inquinamenti e parametri ambientali.
Metodologie analitiche.
Tecnologie produttive.
Fisiologia del lavoro.
Patologia del lavoro.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Direttori di ricerca: 6;
Ricercatori: 12;
Assistenti tecnici: 8;
Segretari tecnici: 2;
Aiutanti tecnici: 14;
Addetti tecnici: 7.

Art. 20.

Servizi generali

I servizi generali e le loro attribuzioni sono indicati nei successivi articoli.

Art. 21.

Servizi amministrativi e del personale

Gli uffici dei servizi amministrativi e del personale di livello dirigenziale sono individuati come segue:

Servizio I - Affari generali;

Servizio II - Reclutamento, carriere, particolari posizioni di stato, disciplina del personale;

Servizio III - Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza - Cessazione dal servizio del personale;

Servizio IV - Contratti.

Nell'ambito dei servizi amministrativi e del personale operano, altresì, i seguenti uffici di livello non dirigenziale:

Ufficio del consegnatario: sotto la vigilanza del servizio IV - Contratti;

Ufficio cassa: sotto la vigilanza del servizio I - Affari generali;

Ufficio matricola: sotto la vigilanza del servizio II - Reclutamento, carriere, particolari posizioni di Stato, disciplina del personale.

I servizi sopra indicati sono strutturati come segue:

Servizio I

AFFARI GENERALI

Sezione I - Cooperazione ex art. 2, legge 7 agosto 1973, n. 519 - Proposte per il conferimento di onorificenze - Assistenza al personale - Ufficio sorveglianza, custodia e portineria - Affari non attribuiti ad altri uffici.

Sezione II - Predisposizione degli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazioni in corso di esercizio - Ordini di accreditamento - Pratiche amministrativo-contabili per revisioni di analisi e per controllo su prodotti vari - Servizi a pagamento.

Sezione III - Contenzioso - Predisposizione ed esame di schemi di provvedimenti legislativi e di proposte di legge - Esame di progetti di regolamenti e di schemi di circolari - Studio di atti parlamentari e provvedimenti normativi e legislativi, con particolare riferimento alla materia sanitaria - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Sezione IV - Archivio - Gestione automatizzata dati ed atti amministrativi - Ufficio postale - Telex.

Servizio II

RECLUTAMENTO, CARRIERE, PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO, DISCIPLINA DEL PERSONALE

Sezione I - Ruoli organici - Consorsi di ammissione e di avanzamento ed atti conseguenziali - Assunzione degli invalidi di guerra e categorie assimilate - Utilizzazione del personale estraneo all'Amministrazione - Conferimento di incarichi.

Sezione II - Nomine in ruolo - Provvedimenti vari riguardanti il personale di ruolo e non di ruolo - Promozioni - Riconoscimento dei servizi ai fini giuridici - Istruttoria ricorsi gerarchici al comitato amministrativo - Provvedimenti disciplinari.

Sezione III - Congedi ed aspettative - Comandi e collocamenti fuori ruolo - Decadenza - Dispensa - Riammissione in servizio - Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio - Trasferimenti - Accertamenti sanitari - Rilevazione assenze giornaliere del personale.

Servizio III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA - CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE

Sezione I - Assegni fissi al personale - Aggiunta di famiglia - Attribuzione classe di stipendio o paga - Aumenti periodici - Liquidazione di assegni personali - Riconoscimenti di servizi ai fini economici - Ricostruzioni economiche derivanti da legge per ex combattenti ed assimilati - Prestiti E.N.P.A.S. e mutui - Compenso particolare di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 - Compensi per lavoro straordinario - Indennità di carica - Indennità per lavoro nocivo e rischioso - Indennità meccanografica, di servizio notturno e di maneggio valori di cassa - Certificazioni economiche - Ritenute quote di iscrizione ai sindacati.

Sezione II - Missioni in territorio nazionale ed all'estero e relativi ordini di accreditamento - Buoni di cassa per anticipi - Liquidazione ed emissione mandati di pagamento - Controllo rendiconti trimestrali buoni di cassa - Quote di iscrizione a congressi e corsi di aggiornamento - Compensi ed indennità spettanti ai componenti di commissioni, comitati e congressi - Spese per accertamenti sanitari.

Sezione III - Dimissioni e collocamenti a riposo - Liquidazione di pensioni ed indennità per una sola volta - Indennità di buonuscita - Indennità di licenziamento - Costituzione posizioni assicurative - Riscatto di periodi di laurea e computo e riscatto di servizi preruolo ai fini del trattamento di quiescenza e di buonuscita - Equo indennizzo e rimborsi spese di cura - Rimborsi assistenziali e previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.).

Servizio IV

CONTRATTI

Sezione I - Adempimenti preliminari per gare - Contratti a seguito di trattativa privata, appalto concorso e licitazioni private - Commissioni - Acquisizione pareri ed autorizzazioni - Stipulazione - Approvazione contratti - Liquidazione e mandati di pagamento - Esecuzione di contratti; penali, collaudi, proroghe - Transazioni - Ufficiale rogante.

Sezione II - Acquisti e servizi in economia: adempimenti preliminari ed acquisizione eventuali pareri ed autorizzazioni - Tenuta albo dei fornitori - Emissione buoni di ordinazione, previo esame delle richieste interne dei laboratori e servizi - Accertamenti della regolarità di fatture e conseguenti adempimenti - Regolarizzazione rimborsi spese inerenti al funzionamento dell'Istituto effettuate dal personale - Mandati di pagamento - Tenuta archivio - Ordini di accreditamento e pagamenti a mezzo cassa - Coordinamento e tenuta delle schede fatture - Situazione mensile della programmazione di spesa.

Sezione III - Acquisti all'estero: adempimenti preliminari ed acquisizioni eventuali pareri ed autorizzazioni - Stipulazione contratti per corrispondenza - Proce-

dure doganali e valutarie - Tenuta ed aggiornamento atti tariffe ditte spedizioni - Accertamento regolarità adempimenti - Ordini di accreditamento e rendiconti relativi.

Ufficio del consegnatario

Scritture inerenti all'inventario dei mobili, dell'arredamento dei laboratori e servizi generali, degli impianti scientifici, degli apparecchi, del materiale ed attrezzature varie e delle macchine ad uso d'ufficio - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto. Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Approvvigionamento e distribuzione ai laboratori e servizi generali di materiali di consumo vari - Contabilità di carico e scarico dei suddetti materiali - Tenuta dei registri inerenti a metalli preziosi, impianti fissi ed apparecchiature sperimentali - Contabilità alcooli per rendiconti U.T.I.F. - Vigilanza sulla esecuzione dell'appalto di pulizia - Pratiche per il Provveditorato generale dello Stato, l'ufficio tecnico erariale e la Croce rossa italiana per la cessione dei materiali fuori uso.

Ufficio cassa

Servizio di cassa - Gestione fiduciaria per gli assegni al personale - Contabilità speciale.

Ufficio matricola

Fascicoli personali e stato matricolare - Ruoli di anzianità - Situazione generale del personale - Schedario nominativo e per uffici - Rilascio certificati e copie di provvedimenti vari - Rapporti informativi e giudizi complessivi - Documenti di viaggio e tessere di riconoscimento - Bollettino ufficiale.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Addetti tecnici: 68.

Art. 22.

Biblioteca

La biblioteca dell'Istituto superiore di sanità è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Acquisizioni e visioni.
Sezione II - Catalogazione.
Sezione III - Pubblicazioni in serie.
Sezione IV - Prestiti e consultazione.
Sezione V - Automazione.

Art. 23.

Attribuzioni

Alla biblioteca sono assegnate le seguenti attribuzioni:

I. *Acquisizioni e visioni* - Visione ed acquisizione di opere e continuazioni - Acquisizione e rinnovi degli abbonamenti a pubblicazioni in serie - Controllo e preparazione per la liquidazione delle fatture delle pubblicazioni acquistate - Inventario - Scarico di duplicati e di pubblicazioni considerate inutilizzabili - Contatti con gli uffici amministrativi e gli organi di controllo.

II. *Catalogazione* - Catalogazione per autori e per soggetti - Classificazione per argomento - Gestione dei cataloghi prescritti per le raccolte bibliografiche e dei cataloghi a stampa - Gestione ed incremento di un fondo di libri rari e preziosi - Studio ed aggiornamento delle varie metodologie di lavoro nella specifica materia catalografica con contatti con istituti similari per la unificazione delle norme e dei metodi.

III. *Pubblicazioni in serie* - Gestione ed aggiornamento delle pubblicazioni periodiche - Collaborazione a cataloghi collettivi di periodici scientifici - Spoglio di riviste di aggiornamento, quali « Advances », « Progress », « Annual reviews » ecc., in collaborazione con l'unità di « catalogazione » - Scambio di duplicati - Legatura di pubblicazioni periodiche e di materiale librario - Restauro di libri di antiquariato.

IV. *Prestiti e consultazione* - Gestione deposito centrale - Gestione del servizio di prestito, di sala e di consultazione per tutto il personale dell'Istituto - Gestione del servizio di fotocopie - Informazioni e ricerche di carattere bibliografico - Prestito con biblioteche ed istituti similari.

V. *Automazione* - Analisi, razionalizzazione ed automazione di tutte le operazioni e procedure gestionali e bibliografiche, in collaborazione con le singole unità operative della biblioteca.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Segretari tecnici: 10;
Aiutanti tecnici: 2;
Addetti tecnici: 12.

Art. 24.

Commissione di biblioteca

Per particolari problemi scientifico-organizzativi la biblioteca si avvale di una commissione consultiva, nominata dal direttore dell'Istituto e costituita da personale dell'Istituto medesimo.

Art. 25.

Servizi tecnici

I servizi tecnici e le loro attribuzioni sono individuati nei successivi articoli.

Art. 26.

Segreteria per le attività culturali

Segreteria di redazione, stampa, pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche e tecniche dell'Istituto.

Programmazione ed organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, conferenze, manifestazioni scientifiche varie, presentazioni e dimostrazioni di apparecchiature scientifiche.

Programmazione ed organizzazione, in collaborazione con i competenti laboratori dell'Istituto, di corsi di aggiornamento e di qualificazione.

Attività di organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento svolti presso i laboratori ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Attività di coordinamento nei rapporti dell'Istituto con gli organi di informazione.

Attività di coordinamento relativa all'assegnazione ed al godimento delle borse di studio dell'Istituto ed alla concessione di ospitalità ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519 (art. 2, secondo comma) e della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

Relazioni nazionali ed internazionali per quanto riguarda, in generale, le attività culturali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione scientifico-tecnica e le visite in Istituto, in particolare.

Registrazione dei lavori destinati alla pubblicazione su riviste diverse dagli « Annali dell'Istituto superiore di sanità ».

Selezione della stampa quotidiana e periodica, italiana ed estera, in riferimento a notizie di interesse scientifico e sanitario.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Ricercatori: 3;
Segretari tecnici: 3;
Aiutanti tecnici: 2;
Addetti tecnici: 1.

Art. 27.

Servizio documentazione

Relazioni internazionali e nazionali:

Diffusione dei risultati scientifici ottenuti in Istituto.

Scambio di pubblicazioni.

Informatica:

Analisi delle esigenze espresse dai ricercatori o gruppi di ricerca e loro traduzione in termini di profili d'interesse.

Programmi di documentazione automatica.

Gestione di sistemi d'informazione automatica acquisibili dall'Istituto (sistemi MEDLARS, ecc.).

Ricerche bibliografiche:

Ricerche bibliografiche su argomenti particolari ed urgenti (di carattere istituzionale) e ricerca dei relativi documenti.

Diffusione periodica di richieste selettive di informazione secondo i profili di interesse.

Raccolta di informazioni di carattere generale:

Informazioni relative a studiosi, ricercatori, organismi e centri specializzati nazionali ed internazionali.

Informazioni relative a congressi, simposi, scuole, eccetera.

Informazioni relative alla normativa sanitaria regionale, nazionale, internazionale ed estera (leggi, regolamenti, norme tecniche, ecc.).

Coordinamento e gestione delle attività di disegno e fotografia tecnico-scientifica.

Stampa e riproduzione di documenti dell'Istituto.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Ricercatori: 1:
Assistenti tecnici: 3;
Segretari tecnici: 3;
Aiutanti tecnici: 12;
Addetti tecnici: 3.

Potranno essere distaccati impiegati direttivi della biblioteca, nel numero massimo di due unità.

Art. 28.

Servizio documentazione farmaceutica

Raccolta di informazioni relative al consumo dei farmaci ed alle loro applicazioni terapeutiche in Italia ed in altri Paesi.

Elaborazione dei profili di rischio in relazione agli usi dei farmaci.

Relazione e diffusione di un bollettino periodico, diretto agli operatori sanitari nonchè alle autorità sanitarie, sulle caratteristiche terapeutiche e sugli effetti secondari e tossici dei farmaci.

Ricerche bibliografiche su argomenti particolari ed urgenti e ricerca dei relativi documenti, in materia di farmaci.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Ricercatori: 2;
Assistenti tecnici: 1;
Segretari tecnici: 3;
Aiutanti tecnici: 2;
Addetti tecnici: 1.

Potrà essere distaccato un impiegato della carriera direttiva della biblioteca.

Art. 29.

Servizio biologico

Allestimento di colture continue e discontinue per la produzione di microorganismi aerobi ed anaerobi, patologeni e non.

Purificazione su larga scala di metaboliti, macromolecole e strutture sub-cellulari animali, vegetali e microbiche (preparazione dei tessuti, omogenizzazione, estrazione, separazione, frazionamento, concentrazione).

Mantenimento e distribuzione di standards biologici.

Coltura e mantenimento di linee cellulari animali, normali e neoplastiche.

Preparazione e mantenimento di collezioni di riferimento di microorganismi.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Ricercatori: 3;
Assistenti tecnici: 4;
Segretari tecnici: 1;
Aiutanti tecnici: 10;
Addetti tecnici: 6.

Art. 30.

Servizio stabulario

Tale servizio ha la funzione di deposito di animali da esperimento di piccola e media taglia. Svolge inoltre attività di allevamento di animali di piccola taglia in relazione alle esigenze di consumo normale e non di punta. Ove per l'adempimento di specifici compiti istituzionali, fosse necessario disporre di animali di grossa taglia, l'Istituto provvederà a tale esigenza stipulando eventualmente apposite convenzioni o contratti. Oltre ai locali necessari per le predette attività centralizzate, dispone di appositi locali in numero idoneo per le esigenze di sperimentazione dei singoli laboratori; la gestione di tali locali e la cura degli animali stessi è affidata al personale del servizio. Solo per particolari e

motivate esigenze di sperimentazione, un ridotto numero di animali potrà essere distaccato presso i locali di laboratorio, ferma restando la sorveglianza da parte del personale del servizio stabulario e l'esistenza in loco di idonee attrezzature.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Ricercatori: 1;
Assistenti tecnici: 1;
Segretari tecnici: 1;
Aiutanti tecnici: 4;
Addetti tecnici: 14.

Art. 31.
Ufficio tecnico

Oltre alle attribuzioni ed attività previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, l'ufficio tecnico svolge in particolare i seguenti compiti:

Edilizia interna, servizi idrici, fognature, distribuzione gas.

Impianti elettrici, elevatori.

Impianti termici e centrale termica, frigoriferi e celle termostatiche, condizionatori, autoclavi.

Impianto distillazione acqua.

Centrale telefonica.

Autorimessa.

Servizio di giardinaggio.

Manutenzione e piccole riparazioni non specialistiche di apparecchiature tecnico-scientifiche di uso corrente nei laboratori dell'Istituto.

Lavorazione di vetreria per uso scientifico.

Lavorazioni meccaniche; per particolari esigenze può essere distaccato presso i laboratori personale del servizio ed idonee attrezzature.

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

Ricercatori: 2;
Assistenti tecnici: 5;
Segretari tecnici: 1;
Aiutanti tecnici: 41;
Addetti tecnici: 38;
Operai: 29.

Art. 32.
Segreteria generale tecnica

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto, il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto entro i limiti di dieci unità così ripartite:

due impiegati appartenenti alla carriera direttiva tecnica;

un impiegato della carriera direttiva amministrativa;

un impiegato della carriera direttiva della biblioteca;

sei impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva o ausiliaria.

Per particolari esigenze possono essere chiamati a far parte di tale segreteria, dipendenti dell'Istituto che svolgeranno la loro attività secondo modalità di volta in volta stabilite dal direttore.

Art. 33.
Segreterie di laboratorio e servizio tecnico

Nell'ambito di ciascun laboratorio o servizio tecnico opera, alle dirette dipendenze del direttore di laboratorio o servizio tecnico, una segreteria alla quale sono assegnati i segretari tecnici e gli aiutanti, questi ultimi nel numero massimo indicato nel seguente prospetto:

Epidemiologia e biostatistica	n. 2	unità
Malattie batteriche e virali	» 2	»
Patologia non infettiva	» 2	»
Parassitologia	» 2	»
Veterinaria	» 2	»
Biologia cellulare e immunologia . . .	» 2	»
Tecnologie biomediche	» 2	»
Farmacologia	» 3	»
Chimica del farmaco	» 3	»
Alimenti	» 4	»
Tossicologia	» 2	»
Igiene del territorio	» 2	»
Radiazioni	» 2	»
Igiene del lavoro	» 2	»
Segreteria per le attività culturali . .	» 3	»
Servizio documentazione	» 5	»
Servizio documentazione farmaceutica	» 3	»
Servizio biologico	» 1	»
Servizio stabulario	» 1	»
Ufficio tecnico	» 2	»

La segreteria di laboratorio svolge attività tecnico-amministrativa relativa alle necessità di ciascun laboratorio o servizio.

Art. 34.
Segreteria del comitato amministrativo

Provvede alla nomina dei membri del comitato stesso ed alla tenuta degli atti relativi; ai verbali e deliberazioni del comitato; alla convocazione del comitato; alla predisposizione di ordini del giorno ed acquisizione relativa documentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone nella campagna di commercializzazione 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 833/76 del consiglio, del 6 aprile 1976, che fissa l'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1976/77;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna 1976-77;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica italiana delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1976, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro il 31 luglio 1976, le superfici seminate a semi di cotone, espresse in ettari e are, e la loro ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato per la campagna di commercializzazione 1976-77 nella misura di 103,20 unità di conto.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1976.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome, indirizzo e qualifica del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

quantità e varietà di seme impiegato nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificando il tipo e gli eventuali cointeressati;

quantità di prodotto raccolto ed il luogo di deposito del prodotto stesso ovvero, se questo è stato venduto o preso già in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Alla predetta domanda deve essere allegato l'«attestato di produzione» di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'« attestato di produzione », richiamato al precedente art. 5 viene rilasciato, previ i controlli ed accertamenti del caso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Detto attestato oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

la quantità di prodotto ottenuta sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, deve essere trasmessa mensilmente, a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5381)

DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 957/3ª dell'8 maggio 1974 relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. Mario Baldelli, componente del consiglio predetto, in rappresentanza dell'I.N.A.M., ha rassegnato le dimissioni, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione effettuata dalla sede provinciale dell'I.N.A.M. con nota n. 1364 del 7 aprile 1976;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La dott.ssa Ida Lupidi, dirigente sanitaria dell'I.N.A.M., è nominata componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Mario Baldelli, dimissionario.

Pesaro, addì 27 aprile 1976

Il prefetto: LAMORGESE

(5486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 maggio 1976:

Bartoli Giulio, notaio residente nel comune di Acquapendente, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Viterbo.

Rossi Ruggero, notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Alatri, stesso distretto.

(5488)

Con decreto ministeriale 6 maggio 1976:

Leone Salvatore, notaio residente nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Guerra Aldo, notaio residente nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Ragucci Pietro, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli.

Sorrentino Costanzo, notaio residente nel comune di Isernia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

(5489)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 684-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « F.A.M.P. » di Baiocchi Giancarlo, in Milano, via Voghera, 9/*A*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 684-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5437)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 507-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mainardi Luigi, con sede in Milano, via Torino, 49, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 507-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5438)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 21 aprile 1976, dove è scritto: « Bressan dott. Bruno, *direttore* dell'Associazione bancaria italiana», leggasi: « Bressan dott. Bruno, *vice direttore* dell'Associazione bancaria italiana », e dove è scritto: « *Bronchi* dott. Giuseppe », leggasi: « *Ronchi* dott. Giuseppe ».

(5487)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni al regolamento del libro genealogico del cavallo da sella italiano

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976 sono state apportate le modificazioni agli articoli 3, 4 e 6 del regolamento per la selezione e per il libro genealogico del cavallo da sella italiano, approvato con decreto ministeriale 15 giugno 1973.

(5282)

Modificazioni alle norme tecniche allegate al regolamento per il libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976 sono state modificate alcune delle norme tecniche contenute nell'allegato *A* al regolamento del libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne, già approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1974.

(5283)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Nuoro

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, n. 626, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Nuoro, in Nuoro, viale della Repubblica, e ne è stato approvato, con modificazioni, lo statuto.

(5284)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 340, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Alò Aldo in data 24 agosto 1967, avverso le graduatorie per posti di insegnante tecnico-pratico (tabelle: 16 AVV - 61 - 62 - 62c - 62d e 62h) compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, u.c., modificata dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(5446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi

L'esplosivo denominato Octogene o Beta HMX è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(5448)

Gli esplosivi denominati « Row Masse 1 », « Row Masse 2 », « Row Masse 3 » e « Row Masse 4 » fabbricati dalla società Dinamite nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba (Udine) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificati nella 1ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

(5449)

L'esplosivo denominato D.A.T.B., oppure PBXN-4, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificato nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(5450)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2105/M)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2106/M)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2110/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2114/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 7 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,70	866,70	866 —	866,70	866,75	866,65	866,90	866,70	866,70	866,70
Dollaro canadese	882,70	882,70	888 —	882,70	883,75	882,70	883,80	882,70	882,70	882,70
Franco svizzero	348,75	348,75	349 —	348,75	349,60	348,75	349,35	348,75	348,75	348,75
Corona danese	143,29	143,29	143,75	143,29	143,65	143,25	143,55	143,39	143,29	143,30
Corona norvegese	158 —	158 —	159,50	158 —	158,90	157,95	158,95	158 —	158 —	158 —
Corona svedese	196,90	196,90	198 —	196,90	198,05	196,90	198,10	196,90	196,90	196,90
Fiorino olandese	321,16	321,16	322,50	321,16	322,45	321,15	322,58	321,16	321,16	321,15
Franco belga	22,2475	22,2475	22,35	22,2475	22,32	22,24	22,31	22,2475	22,2475	22,25
Franco francese	184,75	184,75	185,50	184,75	185,30	184,70	185,45	184,75	184,75	184,75
Lira sterlina	1579,75	1579,75	1583 —	1579,75	1581,35	1579,70	1580 —	1579,75	1579,75	1579,70
Marco germanico	340,50	340,50	342 —	340,50	341,75	340,50	341,60	340,50	340,50	340,50
Scellino austriaco	47,605	47,605	47,50	47,605	47,70	47,60	47,73	47,605	47,605	47,60
Escudo portoghese	29 —	29 —	29,10	29 —	29,05	29 —	29,08	29 —	29 —	29 —
Peseta spagnola	12,81	12,81	12,85	12,81	12,84	12,80	12,83	12,81	12,81	12,80
Yen giapponese	2,895	2,895	2,90	2,895	2,90	2,89	2,901	2,895	2,895	2,90

Media dei titoli del 7 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,475
» 5 % (Ricostruzione)	96,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,875
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,900
» 9 % » » 1975-90	97,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,400
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,325
» poliennali 7 % 1978	91,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	866,50
Dollaro canadese	833,25
Franco svizzero	349,05
Corona danese	143,42
Corona norvegese	158,475
Corona svedese	197,50
Fiorino olandese	321,87
Franco belga	22,279
Franco francese	185,10
Lira sterlina	1579,875
Marco germanico	341,05
Scellino austriaco	47,667
Escudo portoghese	29,04
Peseta spagnola	12,82
Yen giapponese	2,898

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93 gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 182, terzo comma, 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visto l'art. 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visto l'art. 7, primo comma della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 11, 23, 27, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto l'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto l'art. 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta Amministrazione;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975 registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975 ed addì 24 settembre 1975, con i quali la ripetuta Amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a trentasette posti di volontario della carriera esecutiva;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;
Considerato che alla data odierna non è possibile prevedere il numero dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili per le sedi delle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti.

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso, gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale archivi notarili, Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1000 (lire mille) eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante da timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di un colloquio avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e sulla contabilità di Stato;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

La prova scritta ha la durata di otto ore.

La prova pratica di dattilografia consiste nella copiatura da un testo a stampa scelto dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Le prove scritte, il colloquio e la prova pratica di dattilografia si svolgeranno a Roma.

Il giorno 1° settembre 1976 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, della ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta di cultura generale.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio ed alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e alla prova pratica ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato

è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili. Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati o appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante all'aiutante (prima classe di stipendio) della carriera esecutiva degli archivi notarili, salvo il disposto dello art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni di cui all'art. 1 del presente bando e non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altre regioni prima che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1976
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 307

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA-Ostiense

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1976.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione della imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso l'istituto . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . in data . . . . n. . . (ovvero: allega ricevuta n. . . in data . . . . attestante il versamento effettuato sul c/c postale (5) . . . . intestato all'archivio notarile di . . . .) comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 1000.

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Non è assimilabile a tale ricevuta il versamento effettuato con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(5401)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a undici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso trentacinque posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultano disponibili trentadue posti;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a undici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20 e 21 settembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c), la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della amministrazione della Difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 318

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a undici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . ;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . ;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica. Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici. Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Elettronica: emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre ed onda indiretta e semisferica. Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. *Altezza efficace. Resistenza di irradiazione*. Oscillazione persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rilevazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti.

Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne.

Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali di radiotelemetria.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(5174)

Concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso trentacinque posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali *della Marina;*

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultano disponibili trentadue posti;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 *e* 16 *luglio* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno n.* 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della amministrazione della Difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 319

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato d'officina con indicazioni delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive.

Resistenza dei materiali, sollecitazione e deformazione (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare.

Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazine del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati).

Meccanica:

Lavorazione dei legnami. Generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottoquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme e delle anime, formature con modello, a sagoma, miste, a mano, forme in conchiglia e formatura meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazione di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, ecc., difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo ed a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranza, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura.

Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai.

Chiodature, saldature, voliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(5175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68, foglio n. 351, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Tovoli dott. Elio, direttore di divisione aggiunto presso il provveditorato agli studi di Genova, presidente;

Cuozzo dott. Gaetano, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Genova;

Grosso rag. Roberto, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Genova;

Palmucci rag. Ferruccio, direttore di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Genova;

Trifiletti rag. Giuseppina, direttore di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Genova;

Bringiotti dott. ing. Ugo, ispettore principale presso l'ufficio della motorizzazione civile di Genova, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla ragioniera D'Ettore Giuliana, segretaria principale presso il provveditorato agli studi di Genova.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 300.000 (trecentomila), graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 209

(5404)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 180, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova facoltativa di lingua francese e uno di lingua inglese al colloquio;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui al decreto ministeriale 16 ottobre 1975, quale membri aggiunti, per la prova facoltativa di lingua francese e inglese:

Cimino Mazza prof.ssa Eleonora, ordinaria di lingua francese, istituto magistrale « L. Radice » di Catania;

Cocuzza Calì prof.ssa Silvia, ordinaria di lingua inglese, istituto magistrale « T. Colonna » di Catania.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 170

(5023)

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo U.L.M.O., da destinare nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 171, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova facoltativa di lingua francese, uno di lingua inglese e uno di lingua tedesca al colloquio;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1975, quali membri aggiunti, per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca:

Pitacco prof. Bruno, ordinario di francese, istituto tecnico commerciale « Gian Rinaldo Carli », Trieste;

Maurel Rossi prof.ssa Anita, ordinaria di inglese, liceo scientifico « G. Oberdan », Trieste;

Ratto prof. Gian Enrico, ordinario di tedesco, istituto tecnico commerciale e per geometri « Da Vinci », Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 169

(5022)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CHIUSI

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiusi (Siena).

(5511)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì), via Marconi, 36.

(5510)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo-fisioterapista;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(5508)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino), piazza Duomo, 1 - tel. 9472385.

(5462)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del settantesimo giorno (per il posto di aiuto) e del ventesimo giorno (per il posto di assistente) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino), piazza Duomo, 1 - tel. 9472385.

(5612)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(5507)

OSPEDALE CIVILE DI RAPALLO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 25 settembre 1975, n. 193 e 18 marzo 1976, n. 39, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rapallo (Genova), piazza Molfino, 10.

(5552)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi) - tel. 951251.

(5500)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arezzo, via Fonte Veneziana, 17.

(5502)

OSPEDALE « E. MORELLI » DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubrani, 33.

(5503)

ISTITUTO OSPEDALIERO PER LA MATERNITA' DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto mèdico del laboratorio di analisi cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via Archimede, 73.

(5504)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 aprile 1976, n. 76, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine) - tel. 0432/97151.

(5506)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di medicina generale (divisione *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleona, 60 - tel. 260029 - 261450 - 274200.

(5467)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed asami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleona, 60 - tel. 260029 - 261450 - 274200.

(5468)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

tre posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia 1ª;

un posto di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia oro-maxillo-facciale;

due posti di aiuto del servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(5501)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 marzo 1976, n. 17.

Anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia e provvedimenti in favore del personale del disciolto ente « Gioventù italiana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del 6 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano nella Regione siciliana.

Per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 della predetta legge sono fatte salve le procedure previste dallo statuto siciliano.

Art. 2.

Fino a quando la Regione siciliana non avrà provveduto con proprio provvedimento legislativo agli adempimenti derivanti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, il presidente della Regione è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.).

Art. 3.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo vengono erogate mensilmente, a decorrere dal 1° gennaio 1976, nella misura di un dodicesimo del 90 per cento delle uscite correnti previste dai disciolti comitati provinciali dell'O.N.M.I. nell'ultimo bilancio approvato dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Art. 4.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del presidente della Regione, previa istanza del legale rappresentante al 31 dicembre 1975 dei disciolti comitati provinciali dell'O.N.M.I. corredata:

1) di copia conforme dell'ultimo bilancio di previsione approvato dalla sede centrale dell'O.N.M.I.;

2) di copia conforme della delibera della sede centrale dell'O.N.M.I. con la quale è stato approvato il predetto bilancio di previsione;

3) di un attestato a firma del richiedente da cui risulti l'ammontare delle singole spese per il funzionamento di ciascun asilo o consultorio, riferite ad un mese, nonché l'onere per il personale ed i servizi a carattere intercomunale.

Le anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge vengono erogate:

a) per i mesi da gennaio ad aprile del 1976, in favore dei direttori sanitari provinciali della soppressa O.N.M.I., mediante accreditamenti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere dei fondi regionali;

b) per i successivi mesi, in relazione alle necessità risultanti dall'attesto di cui al n. 3) del presente articolo, in favore dei comuni sedi di asili o consultori, mediante mandati da accreditarsi in conto corrente postale, e delle amministrazioni provinciali per le funzioni ad esse demandate dall'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

I prelevamenti delle anticipazioni di cui alla precedente lettera *a*) devono essere limitati alla somma effettivamente necessaria, mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori e devono essere rendicontati secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Le anticipazioni previste dall'art. 2 della presente legge saranno recuperate sulle somme che saranno assegnate dal Ministero del tesoro alla Regione siciliana in applicazione dell'art. 10 della legge n. 698 del 23 dicembre 1975.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 2 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) ENTRATA

TITOLO III — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI

Categoria XIII - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI

Rubrica 2 - *Servizi del tesoro*

Cap. 3264 (*nuova istituzione*). — Recupero delle anticipazioni corrisposte per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I. . . . . L. 3.300.000.000

B) SPESA

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE PRESIDENZA DELLA REGIONE

SEZIONE IV

AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Rubrica 3 - *Ragioneria generale della Regione*

Categoria XIV - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE

Cap. 20641 (*nuova istituzione*). — Anticipazione per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta O.N.M.I. . . . . L. 3.300.000.000

Art. 7.

Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello statuto siciliano, in tema di personale dell'ente « Gioventù italiana » da trasferire alla Regione a termini dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale, da adottare nel rispetto delle competenze regionali, la presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare al personale di cui all'art. 3 della predetta legge n. 764 del 1975 assegnato alla Regione le competenze fisse ed accessorie spettanti allo stesso personale, a far data dalla predetta assegnazione.

La corresponsione dell'anticipazione è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

Art. 8.

Per le finalità del precedente art. 7 è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 60 milioni.

All'onere ricadente sul bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 5 marzo 1976, n. **18.**

Intervento a sostegno dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti all'interno della ditta ISAB di Priolo Melilli, dei dipendenti dell'OMP (Officine meccaniche di Priolo) S.p.a. e della CEI Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 6 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei lavoratori dipendenti alla data del 20 dicembre 1975 dalle imprese industriali che operano all'interno della ditta ISAB di Priolo Melilli ed alla stessa data ivi utilizzati, i quali a partire dal 20 dicembre 1975 e fino al 31 agosto 1976 sono stati o saranno progressivamente sospesi dal lavoro e posti in Cassa integrazione guadagni, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad effettuare alla sede INPS di Siracusa:

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e per tutta la durata in cui i lavoratori stessi saranno sospesi dal lavoro, un versamento pari all'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta mensilmente ai predetti dipendenti;

b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1975, n. 427, e per tutta la durata in cui i lavoratori stessi saranno sospesi dal lavoro, un versamento pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta mensilmente ai predetti dipendenti.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, per ogni mese di durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni, una indennità pari ad un dodicesimo dell'ultimo salario mensile spettante o percepito all'atto della sospensione dal lavoro a ciascuno dei lavoratori di cui allo art. 1, lettera *a*), e pari ad un ventesimo a ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 1, lettera *b*).

I periodi di sospensione superiore a 15 giorni saranno conteggiati come mesi interi; di quelli inferiori ai 15 giorni non sarà tenuto conto.

Art. 3.

I versamenti, di cui all'art. 1 della presente legge, saranno effettuati per il tramite delle imprese interessate o del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa, previa presentazione a fine di ogni mese, da parte dell'impresa da cui dipendono, dell'elenco nominativo dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni.

In tale elenco deve essere indicata per ciascun lavoratore la data di inizio e di eventuale cessazione della sospensione dal lavoro.

Art. 4.

Al pagamento dell'indennità, di cui all'art. 2 della presente legge, sarà provveduto in unica soluzione a mezzo del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa, previa presentazione, all'atto della cessazione della sospensione, da parte della ditta da cui essi dipendono, dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi e posti in Cassa integrazione guadagni.

Per ciascun lavoratore dovrà essere indicata la data di inizio della sospensione dal lavoro e la data di cessazione a qualsiasi causa dovuta e di cui dovrà farsi specifica menzione a fianco di ciascun nominativo.

Art. 5.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo (OMP) S.p.a. occupati alla data del 26 novembre 1975 ed ai dipendenti della CEI Sicilia utilizzati nel territorio della provincia di Siracusa e nel cantiere di Ramacca, occupati alla data del 22 dicembre 1975, una indennità straordinaria mensile pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione di fatto percepita o spettante e comunque non superiore a L. 300.000, per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° dicembre 1975 per i lavoratori delle Officine meccaniche di Priolo e dal 1° gennaio 1976 per quelli della CEI Sicilia.

Tale indennità è riservata ai lavoratori dipendenti dalle suddette ditte sospesi dal lavoro o, comunque, privi di retribuzione e cesserà al momento in cui i beneficiari saranno reimmessi nell'attività lavorativa o assunti da altre imprese.

Art. 6.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato il possesso dei requisiti richiesti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere relativo ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(3789)

LEGGE 6 marzo 1976, n. **19.**

Provvedimenti per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 9 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere pubbliche finanziate dall'amministrazione regionale con fondi del bilancio ordinario e con fondi del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità risultanti al 30 dicembre 1975 sul cap. 2154 del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sono trasferite, a decorrere dal 31 dicembre 1975, ai sottoelencati capitoli:

Cap. 2297. — Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche finanziate sia con fondi del bilancio regionale che con fondi del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale (legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni): lire 3.500 milioni;

Cap. 2698. — Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche finanziate sia con fondi del bilancio regionale che con

fondi del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale (legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni): lire 2.940 milioni;

Cap. 2998. — Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche finanziate sia con fondi del bilancio regionale che con fondi del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale (legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni): lire 500 milioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 31 dicembre 1975. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

LEGGE 6 marzo 1976, n. **20**.

Ulteriori provvedimenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la concessione dei premi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, le cui istanze siano state presentate entro il 31 dicembre 1974, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.990 milioni.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 sul cap. 21145 e sul capitolo aggiunto 61139 del bilancio della Regione siciliana si intendono trasferiti al capitolo di spesa di nuova istituzione per l'attuazione delle finalità indicate nel precedente comma.

Art. 2.

L'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è consentita nei limiti dello stanziamento previsto dal precedente art. 1.

Art. 3.

Per le finalità di cui agli articoli 2 e 5, secondo comma, della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni.

Art. 4.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 52 del 9 agosto 1975, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, anche tramite trattative private e prescindendo dal parere del consiglio di giustizia amministrativa, per la elaborazione meccanografica dei dati relativi alla concessione e liquidazione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 464 del 1975.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 5.

Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, relative alla campagna di commercializzazione 1975-76, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre, per l'anno finanziario 1976, anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 70 milioni.

Le anticipazioni di cui al precedente comma si riferiscono al ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici effettuato in applicazione dei relativi vigenti regolamenti comunitari.

Art. 6.

All'onere di lire 8.150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 6 marzo 1976, n. **21**.

Integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, in tema di elezione dei rappresentanti delle comunità montane nel consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima applicazione dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, partecipano all'elezione dei rappresentanti delle comunità montane nel consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione i rappresentanti dei comuni costituenti le comunità montane eletti dai consigli comunali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

Art. 2.

L'adunanza dei membri dei consigli delle comunità montane di cui all'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è convocata con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di fine dell'adunanza nonché della relativa sede. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

Copia della Gazzetta è affissa all'albo della comunità montana interessata e dei comuni in essa compresi.

Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì costituito l'ufficio elettorale dell'adunanza composto da un dirigente dell'assessorato dell'agricoltura e foreste, presidente, e da cinque elettori.

Espleta le funzioni di segretario un dirigente dello stesso assessorato.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle elezioni di cui all'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, compresi quelli relativi al trattamento di missione eventualmente dovuto ai partecipanti all'adunanza gravano sullo stanziamento previsto dal secondo comma dell'art. 38 della stessa legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 6 marzo 1976, n. **22**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, recante provvidenze per l'artigianato.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è soppresso e sostituito dalla presente legge.

Art. 2.

Al titolare dell'impresa artigiana iscritto all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio dell'Isola verrà corrisposta, a titolo di concorso negli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane singole e associate, la somma di L. 1200 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia ultimato la frequenza della scuola dell'obbligo o che comunque abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non superato il diciottesimo.

Art. 3.

Al titolare della bottega artigiana sarà corrisposta altresì, a titolo di rimborso spese per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione degli apprendisti e per il tempo dedicato alla istruzione dei medesimi, la somma di L. 500 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun apprendista.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono corrisposti con riferimento ad un massimo di quattro apprendisti per ogni impresa artigiana, per non più di venticinque giornate lavorative mensili e per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Art. 5.

I benefici previsti dalla presente legge sono erogati dalle camere di commercio dell'Isola su istanza documentata degli interessati.

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti occupati nell'azienda, presentata alla sede provinciale dell'INAM;

b) certificato del competente ufficio di collocamento attestante la qualifica di apprendista.

Art. 6.

La vigilanza sul regolare andamento delle botteghe artigiane che svolgono scuola di apprendistato è esercitata dall'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Ad ogni apprendista che abbia seguito il tirocinio con zelo e profitto, su richiesta del titolare dell'impresa artigiana, la camera di commercio rilascia una idonea attestazione.

Art. 7.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato regionale tecnico dell'artigianato, determina con proprio decreto, sulla base di criteri di priorità settoriale, le categorie di imprese ammissibili ai contributi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 si provvede con gli stanziamenti di cui al soppresso art. 15 ed all'art. 21 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41.

Gli stanziamenti complessivi annui sono ripartiti fra le camere di commercio dell'Isola con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi per i settori determinati con le modalità previste dal precedente articolo.

Sulle operazioni compiute le camere di commercio sono tenute a presentare all'assessorato regionale dell'industria e del commercio rendiconti periodici secondo le norme della contabilità dello Stato.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 6 marzo 1976, n. **23**.

Proroga del termine di scadenza della concessione delle acque termominerali denominata S. Calogero al comune di Lipari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 1977 la concessione di acque termominerali denominata S. Calogero accordata con decreto ministeriale 30 novembre 1945 al comune di Lipari.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 6 marzo 1976, n. **24**.

Addestramento professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.

L'azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico-sociale approvati dall'assemblea regionale siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzii le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione.

Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede:

a) ad esercitare l'azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrazioni pubbliche interessate;

b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore;

c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge;

d) alla promozione ed alla istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge;

e) al riconoscimento della idoneità tecnico-didattica di centri ed enti che svolgono attività di formazione professionale, al fine della validità dell'attestato da essi rilasciato;

f) alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile sulle attività di formazione professionale.

Art. 3.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, istituisce e finanzia:

a) corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all'obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, volti ad assicurare una cultura di base polivalente, l'apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione civica e sociale degli allievi;

b) corsi di qualificazione, rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale, riservati a:

lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione, anche usufruendo degli istituti contrattuali per il diritto allo studio;

lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nella attività lavorativa;

lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell'impresa individuale;

c) corsi di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi al raggiungimento di un'approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;

d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente, anche come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti;

e) corsi di recupero sociale per disadattati, invalidi, minorati;

f) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale;

g) corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alle attività di formazione professionale;

h) ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze formative particolari e rientranti nelle finalità della presente legge;

i) convegni di studio, attività di sperimentazione e di ricerche sui problemi tecnico-didattici e metodologici della formazione professionale.

Art. 4.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi:

a) degli enti locali;

b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale;

c) degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale.

I soggetti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) devono avere svolto attività qualificata nel settore da almeno un triennio e possedere capacità tecniche ed adeguate strutture formative.

Fino a quando le norme di attuazione dello statuto regionale non regoleranno lo stato giuridico del personale in servizio presso l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative di formazione anche avvalendosi degli enti suddetti.

Il finanziamento, anche parziale, di corsi ed iniziative formative in favore degli enti di cui al comma precedente è subordinato al mantenimento in servizio del personale utilizzato nell'anno addestrativo 1974-75.

Art. 5.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale, il quale deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) assicurare organicità agli interventi che si operano nel campo della formazione professionale, in coerenza con le indicazioni contenute nei piani regionali di sviluppo economico;

b) realizzare il controllo ed il coordinamento della Regione nel settore, evitando la dispersione degli interventi e tendendo ad assicurare in tutto il territorio della Regione il servizio di formazione professionale tramite i centri di formazione professionale, la cui gestione è affidata preferibilmente agli enti locali;

c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali.

Oltre che i piani annuali possono essere elaborati piani pluriennali e piani speciali di formazione professionale, attuativi del programma economico regionale e formulati secondo le procedure previste per ottenere gli interventi comunitari.

Nell'elaborazione ed attuazione dei piani dovrà essere adottato il metodo della consultazione degli enti locali, delle forze sociali, sindacali e produttive.

Art. 6.

Il piano regionale annuale deve indicare:

a) i finanziamenti disponibili ripartiti per rami di attività, per province e per tipo di iniziative;

b) le iniziative di formazione professionale da attuare presso i centri di formazione professionale di cui all'art. 7 della presente legge;

c) gli interventi a favore degli allievi di cui all'art. 9 della presente legge.

Il piano è predisposto dall'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al successivo art. 15, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti indicati al precedente art. 4.

Qualora, successivamente all'approvazione del piano citato, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all'art. 15, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso.

Art. 7.

I corsi previsti dall'art. 3 si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale, intesi come complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative.

Per realizzare interventi particolari suggeriti dalla necessità di operare con tempestività e temporaneità, possono essere svolti corsi presso sedi occasionali.

In entrambe le ipotesi a cura dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione dovrà essere preventivamente accertata l'idoneità delle sedi.

Gli allievi non potranno essere utilizzati nei processi produttivi aziendali.

Eventuali deroghe potranno essere consentite con apposito provvedimento legislativo.

Art. 8.

L'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno, il cui modello sarà elaborato dalla commissione regionale prevista all'art. 15 ed approvato dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Presso ogni centro sarà costituito un comitato di gestione sociale, la cui composizione e competenza saranno indicate dal regolamento adottato dal centro medesimo in conformità al modello di cui al comma precedente.

In ogni caso dovrà essere assicurata la partecipazione al comitato di rappresentanti delle famiglie, del personale docente e non docente del centro e degli allievi, e garantito il diritto per gli allievi di riunirsi in assemblea e di esercitare liberamente attività culturali, politiche e sociali.

Presso ogni centro è costituito, inoltre, un consiglio didattico, presieduto dal direttore del centro e composto da docenti e allievi secondo le prescrizioni del comitato di gestione.

Art. 9.

La partecipazione ai corsi è gratuita.

Gli allievi dei corsi fruiscono oltre che del materiale didattico, di un assegno giornaliero di frequenza, la cui misura è determinata annualmente, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della commissione prevista al successivo art. 15.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione potrà preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi non residenti, assumendo le spese relative a carico del bilancio regionale, entro i limiti del relativo stanziamento, semprechè esse non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sara corrisposto nella misura del 20 per cento, mentre il rimanente sarà destinato a coprire le spese di sistemazione convittuale.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza semi-convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 50 per cento, mentre il rimanente 50 per cento sarà destinato a coprire le spese di semi-convittualità.

Il contributo regionale potrà, inoltre, coprire le spese relative:

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall'Ente nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o istituti specializzati, previa apposita convenzione da stipularsi da parte dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo-ora stabilita per ogni tipo di corso dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su proposta della commissione di cui all'art. 15 della presente legge;

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri;

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

Art. 10.

Per constatate carenze tecnico-didattiche, ovvero per accertate gravi irregolarità amministrative, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione procede alla sospensione della attività e, nei casi più gravi, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 15, dispone la revoca del contributo concesso o del riconoscimento di idoneità conferito.

Art. 11.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, previo parere della commissione regionale prevista al successivo art. 15, provvederà alla definizione degli ordinamenti didattici, delle condizioni di ammissione ai corsi, della durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento, nonchè della ripartizione delle ore fra insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche, nell'ambito delle disposizioni delle leggi dello Stato e delle direttive della Comunità economica europea.

In attesa della formulazione dei programmi-tipo di cui al comma precedente, i corsi si svolgeranno secondo quelli in atto in vigore, in base alla normativa dello Stato.

Art. 12.

Al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teorico-pratiche dirette all'accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista.

Agli allievi riconosciuti idonei sarà rilasciato un attestato di qualificazione o specializzazione che costituisce titolo di preferenza ai fini dell'avviamento al lavoro rispetto a coloro che non hanno le medesime qualifiche, comunque risultanti.

Alle prove finali sovraintende una commissione, nominata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, composta:

da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, che la presiede;

da due docenti del corpo insegnante del corso, rispettivamente di materie teoriche e di esercitazioni pratiche;

da un rappresentante dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

da un rappresentante dell'ente pubblico di formazione professionale competente per settore qualora non sia gestore del corso;

da un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio segreto fra chi non è candidato alle prove.

Per i corsi previsti alla lettera *e*) del precedente art. 3 la commissione sarà integrata da un esperto scelto dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Ai componenti la commissione spetta un gettone per ogni giorno di effettiva presenza, la cui entità sarà determinata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della commissione regionale prevista all'art. 15. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 13.

Il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso dei requisiti professionali e didattici, adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei corsi, ed essere iscritto all'albo di cui al successivo art. 14.

In particolare il personale insegnante di materie teoriche deve essere fornito di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni.

Il personale di direzione ed amministrativo deve essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere.

Gli enti gestori dei centri di formazione possono avvalersi della facoltà di scelta nominativa per le assunzioni del personale amministrativo e degli istruttori pratici.

Il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria.

Per particolari interventi formativi da affidare a personale docente di elevata qualificazione, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 15, potrà autorizzare trattamenti economici diversi in relazione alla qualità delle prestazioni professionali richieste.

Art. 14.

E' istituito presso l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.

Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla commissione di cui al successivo art. 15.

Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:

1) essere immuni da condanne penali;

2) godere dei diritti civili e politici;

3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.

Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1° dicembre 1975, si prescinde dall'iscrizione all'albo.

Art. 15.

Presso l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione e istituita la commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori.

La commissione, oltre alle attribuzioni già enunciate nella presente legge, ha il compito di esprimere pareri e di avanzare proposte relativamente:

a) ai piani di formazione professionale;

b) alla misura degli interventi a favore degli allievi, nonchè della spesa di materiale didattico e di rapido consumo per ogni tipo di corso;

c) alle norme che regolano la gestione, lo svolgimento ed il finanziamento dei corsi;

d) alla misura massima degli ammortamenti per ogni tipo di attrezzatura dei centri;

e) alla misura degli interventi previsti all'art. 9, lettere *f)* e *g)*.

Art. 16.

La commissione di cui al precedente articolo è composta:

a) dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che la presiede;

b) dal direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo;

d) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

e) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da due rappresentanti, uno per l'industria ed uno per l'agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;

g) da un rappresentante degli enti privati di formazione professionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro preposto al gruppo competente in materia di formazione professionale.

Nel caso di assenza o impedimento dell'assessore, la commissione è presieduta dal direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di particolari questioni, esperti nonchè rappresentanti di enti o amministrazioni non inclusi nella sua composizione.

In prima convocazione la commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 17.

Ai componenti la commissione di cui al precedente articolo spetta un gettone di presenza di L. 10.000, nonchè il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione riferisce annualmente alla competente commissione legislativa della assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano regionale per la formazione professionale di cui al precedente art. 5.

Art. 19.

Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione può autorizzare i funzionari regionali, per incarichi di missioni da effettuare limitatamente alla circoscrizione regionale, a servirsi di propri mezzi di trasporto, e può dispensarli dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 20.

Per l'espletamento delle stesse funzioni, ed in particolare per il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione si avvarrà anche degli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione.

Art. 21.

I beni mobili prodotti dalle esercitazioni pratiche non utilizzabili nei centri o nei corsi sono assegnati gratuitamente, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ai comuni o ad enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Art. 22.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede al rilevamento delle strutture immobili e mobili e del personale degli enti di formazione professionale operanti nel territorio della Regione, e ne espone i risultati alla commissione prevista dall'art. 15 nella prima seduta utile.

Art. 23.

Nell'attesa che venga costituita la commissione regionale prevista dall'art. 15 e comunque per non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le competenze e le funzioni demandate alla stessa verranno esercitate dalla commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione, istituita ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52.

Art. 24.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 1.000 milioni, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 25.

Le somme che saranno assegnate e versate alla Regione dallo Stato per il finanziamento di attività di formazione professionale, nonchè i contributi finanziari concessi dagli organi della Comunità economica europea, saranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente in appositi capitoli di spesa dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 26.

A decorrere dall'esercizio 1977 gli stanziamenti del bilancio della Regione iscritti in appositi capitoli destinati alla formazione professionale saranno trasferiti, con la legge del bilancio, tra le spese dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 27.

Le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 marzo 1976, n. 25.

Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nella industria aventi sede nell'Isola.

Art. 2.

Gli immobili, gli impianti fissi, l'arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nella industria sono trasferiti al patrimonio regionale.

L'individuazione di tali beni è effettuata con appositi elenchi compilati a cura di una commissione nominata con decreto dell'assessore regionale per le finanze e composta da tre funzionari, rispettivamente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, dell'assessorato regionale delle finanze e della Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreto dell'assessore regionale per le finanze.

Art. 3.

I beni sopra specificati permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi.

Art. 4.

I consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono così composti:

dal presidente, nominato dal presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

da quattro consiglieri nominati dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, così distinti:

a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

b) un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione con un'anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni;

dai rappresentanti degli altri soci previsti dallo statuto dei centri.

In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio di amministrazione e presieduto dal consigliere di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 5.

I collegi dei revisori sono composti da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente:

a) uno effettivo ed uno supplente dalle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana che li scelgono fra i magistrati in servizio presso le stesse con qualifica non inferiore a consigliere;

b) uno effettivo ed uno supplente dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

c) uno effettivo ed uno supplente dall'assessore regionale delegato al bilancio.

I revisori di nomina regionale sono scelti fra i dirigenti con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica.

Il collegio dei revisori è presieduto dal revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti.

Art. 6.

Il personale dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria è quello comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1975.

Le variazioni alle dotazioni risultanti dalle tabelle organiche allegate ai bilanci dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, alla data del 1° ottobre 1975, devono essere apportate con provvedimento dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della commissione legislativa competente per materia.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1976, la spesa di lire 300 milioni ad integrazione dei versamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni.

Ai relativi oneri ricadenti sul bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978 si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

MANNINO — D'ACQUISTO

LEGGE 6 marzo 1976, n. 26.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti dei « Pastifici riuniti della Valle del Platani » di Casteltermini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del 9 marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti dei « Pastifici riuniti della Valle del Platani », con sede in Casteltermini, occupati alla data del 30 settembre 1975 e che si trovino privi di retribuzione, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante a quella data, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, prima di effettuare il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1, accerterà la sussistenza delle condizioni previste.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 marzo 1976, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1975, n. 65, recante norme per l'istituzione di corsi di qualificazione e di perfezionamento in favore delle lavoranti a domicilio di Santa Caterina Villarmosa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 9 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere un assegno *una tantum* di L. 250.000 alle lavoranti a domicilio nel settore del ricamo di Santa Caterina Villarmosa sulla base dei requisiti previsti nel successivo art. 2 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente art 1:

a) le lavoranti iscritte nel registro delle lavoranti a domicilio, istituito presso la sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Santa Caterina Villarmosa, di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché le lavoranti a domicilio che avevano fatto richiesta di iscrizione nel detto registro alla data del 30 luglio 1975;

b) le lavoranti a domicilio che, su richiesta, siano iscritte in apposito elenco, preparato dalla commissione comunale per il lavoro a domicilio di Santa Caterina Villarmosa, di cui al settimo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sulla base di attestazioni di notorietà rilasciate dal sindaco o suo delegato o altro pubblico ufficiale abilitato, da cui risulti che la richiedente ha esplicato prevalentemente il lavoro a domicilio, e che abbia la residenza nel comune di Santa Caterina Villarmosa da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dell'assegno previsto dall'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti richiesti con la presente legge.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento degli assegni, i giustificativi di spesa ».

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 100 milioni si fa fronte utilizzando lo stanziamento previsto dall'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 65, già versato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 marzo 1976, n. 28.

Fusione degli enti ospedalieri « Ospedale civile », « Ospedale M. Paternò Arezzo » e « Ospedale G. Battista Odierna » di Ragusa e costituzione del nuovo ente ospedaliero « Ospedale civile, M. Paternò Arezzo e G. Battista Odierna » con sede in Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 9 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero, gli organi di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, procedono, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e ferma restando la classificazione dei singoli ospedali, alla fusione degli enti ospedalieri « Ospedale civile », « Ospedale M. Paternò Arezzo » ed « Ospedale G. Battista Odierna » di Ragusa mediante la costituzione del nuovo ente ospedaliero « Ospedale civile, M. Paternò Arezzo e G. Battista Odierna » con sede in Ragusa.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1976

BONFIGLIO

GULOTTA

(3790)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761260)